



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

TRIBUNALE DI NAPOLI

Sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Nicola Graziano Presidente

dott. Ilaria Grimaldi

Giudice

dott. Livia De Gennaro Giudice rel

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14819/2017 promossa da:

Fallimento della società “Servizi Ambientali e Territoriali S.p.A. in liquidazione” (in forma abbreviata Se.T.A.), C. F. 03060320656, in persona dei Curatori fallimentari, avv. Diego Di Somma e dr. Giuseppe Castellano, rappresentati e difesi dall’avv. prof. Giacomo D’Attorre, e presso lo stesso elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Agostini Depretis n. 51

ATTORE

Contro

il Comune di Nocera Inferiore, rapp.to e difeso dall’avv. Filippo Castaldi presso cui domicilia in Nocera inferiore, Piazza D’Amora nr 3

il sig. Vincenzo Avagliano e del sig. Lucio Bisogno, rapp.to e difeso dall’avv. Fabio Siani presso cui domicilia in Nocera Inferiore, Via Luigi Ferrara nr 32

il sig. Matteo Iannone, rapp.to e difeso dall’avv. Luigi Iannicelli presso cui domicilia in Salerno alla via Roma n. 162,

la sig.ra Monica Cerroni, rapp.to e difeso dall’avv. Paolo Maldari;

il sig. Giuseppe Bisogno, rapp.to e difeso dall'avv. Riccardo Senatore presso cui domicilia in Cava dei Tirreni in Via Biblioteca Avallone nr 103;

il sig. Palumbo Fortunato, rapp.to e difeso dall'avv. Alfredo Messina e dall'avv. Giuseppe Vitale presso cui domicilia in Salerno, Via Crispi nr 7 ;

il sig. Francesco Bonfiglio e della GE.NE.SU., rapp.to e difeso dagli avv. ti Francesco Sbordonee Laura Rossi presso cui domiciliano in con studio in Napoli alla via G. Martucci n. 35.

il sig. Antonio Sorrentino, rapp.to e difeso dall'avv. Vincenzo Landolfi presso cui domicilia in Cava De Tirreni , Corso Umberto I nr. 337

-parti convenute-

nonché

- della UnipolSai Assicurazioni S.p.A., con avv. ti Alberto Raio e Mariagrazia Mele, presso cui domicilia in Napoli, Via Recco nr 23

-terza chiamata in causa

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con atto di citazione del 04.05.201, il Fall. SETA ha convenuto in giudizio la GESENU, Francesco Bonfiglio , Lucio Bisogno, Vincenzo Avagliano, , Matteo Iannone, Monica Iannone , Monica Cerroni, Giuseppe Bisogno, Palumbo Fortunato, Francesco Bonfiglio , Antonio Sorrentino per ivi sentir accertare,, a carico di questi ultimi , ciascuno in relazione alla ricoperta carica di amministratore della società "Servizi Ambientali e Territoriali S.p.A. in liquidazione", la violazione da parte loro dei doveri inerenti alla carica in forza della legge e dello statuto sociale e, per l'effetto, condannarli in solido fra di loro al risarcimento dei danni arrecati al patrimonio sociale; ha chiesto inoltre di accertarsi la responsabilità della GE.SE.NU. S.p.A. la in concorso con gli amministratori, per aver aggravato il dissesto della società fallita e, per l'effetto, condannare la convenuta società, in solido con gli amministratori in carica al momento dell'illegittimo e preferenziale pagamento degli utili, al risarcimento del danno subito dalla società, da quantificare in un importo non inferiore all'ammontare degli utili pagati, pari ad € 818.973,91, oltre rivalutazione ed interessi come per legge, ovvero al risarcimento in via solidale della maggiore o minore somma che sarà accertata per ciascuno nel corso del giudizio, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., il tutto oltre interessi, rivalutazione» e spese del giudizio.

A fondamento di quanto richiesto esponeva : che i convenuti , componenti del CdA della fallita società, con la partecipazione colposa del socio GESENU, avrebbero contribuito ad aggravare

“l’irreversibile crisi economico-finanziaria” della Servizi Ambientali e Territoriali S.p.A. per aver disposto, con delibera del Consiglio di amministrazione del 28.03.2011, il “pagamento preferenziale” di utili di esercizio pari ad € 818.973,91 a favore della GESENU (utili già distribuiti a tutti i soci, per un importo complessivo di € 1.671.375,32, con delibera unanime dell’Assemblea dei Soci del 23.02.2009); che tale pagamento preferenziale del socio (peraltro per agevolarne l’uscita a vantaggio di altri soci che per rilevare la partecipazione hanno dovuto pagare un prezzo corrispondentemente inferiore) aveva ulteriormente drenato le risorse finanziarie della società, distraendole dall’attività caratteristica ed aggravando l’indebitamento finanziario; - che la GE.SE.NU. S.p.A. era assolutamente consapevole della situazione di irreversibile crisi finanziaria, sia quando era stata deliberata la distribuzione degli utili, sia a maggior ragione quando gli stessi erano stati pagati alla sola GE.SE.NU. S.p.A., al fine di agevolare la cessione delle quote ai comuni, riversandone la gran parte del prezzo sul patrimonio sociale; - che tutto ciò aveva determinato oggettivamente un concorso della GE.SE.NU. nell’illecito commesso dagli amministratori allorché avevano pagato, in maniera del tutto preferenziale, gli utili al socio che stava per cedere la partecipazione ai comuni, così contribuendo sostanzialmente all’aggravamento del dissesto e dovendone rispondere in misura non inferiore all’ammontare degli utili illegittimamente incassati.

Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio i convenuti e veniva chiamata in causa la Unipol Assicurazioni.

Gli odierni convenuti, eccepivano preliminarmente l’eccezione di prescrizione del diritto azionato e della relativa azione e contestavano nel merito i fatti addotti a fondamento della richiesta risarcitoria in quanto infondati in fatto ed in diritto.

La causa è stata istruita documentalmente e, ammessa ed espletata la consulenza tecnica d’ufficio, veniva assegnata a sentenza con i termini di cui all’art 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda della Curatela del Fallimento è infondata e merita, dunque, il rigetto. Valga quanto segue.

Preliminarmente va considerata fondata l’eccezione di prescrizione dell’azione di responsabilità sociale formulata ex art 2393 c.c.

Appare ormai pacifico che per effetto del fallimento di una società di capitali, le diverse fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c. confluiscono in un’unica azione, dal carattere unitario ed inscindibile, all’esercizio della quale è legittimato, in via esclusiva, il curatore del fallimento, ai sensi dell’art. 146 l. fall. Il curatore può, conseguentemente, formulare istanze risarcitorie verso gli amministratori, i liquidatori ed i sindaci tanto con riferimento ai presupposti della responsabilità (contrattuale) di questi verso la società (artt. 2392, 2407 c.c.) quanto a quelli della responsabilità (extracontrattuale, non senza opinioni contrarie) verso i creditori sociali di cui all’art. 2394 c.c. Posto che gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge, e dall’atto costitutivo, con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e che sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri, l’inadempimento degli amministratori dei loro obblighi può essere fatto valere, quindi, direttamente dalla società cui la disciplina codicistica concede l’azione

di responsabilità nei loro confronti, mentre, in caso di fallimento della società, la legittimazione attiva a proporre la suddetta azione si trasferisce, ai sensi dell'art. 146, commi 2 e 3, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, al curatore fallimentare (v. da ultimo Cass. S.U. 23.01.2017, n. 1641).

Tali azioni, peraltro, non perdono la loro originaria identità giuridica, rimanendo tra loro distinte sia nei presupposti di fatto che nella disciplina applicabile, essendo differenti la distribuzione dell'onere della prova, i criteri di determinazione dei danni risarcibili ed il regime di decorrenza del termine di prescrizione (o di decadenza, secondo alcuni, riguardo l'azione sociale di responsabilità).

Ciò premesso, relativamente all'azione sociale di responsabilità di cui all'art. 2393 c.c., il comma 3 dispone che l'azione può essere esercitata entro 5 anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica (cfr., altresì art. 2941, n. 7, c.c.). Dalla documentazione in atti risulta che i convenuti chiamati in giudizio sono cessati dalla loro carica in data 26.5.2011 sì che il diritto e la relativa azione non possono che essersi prescritti non sussistendo atti interruttivi antecedenti alla notifica dell'atto di citazione, intervenuta nel mese di maggio 2017.

Quanto all'azione di responsabilità verso i creditori sociali di cui all'art. 2394 c.c., anch'essa soggetta ad un termine di prescrizione quinquennale (cfr. artt. 2395 e 2949, comma 2, c.c.), giova rilevare che la decorrenza del termine coincide con il momento in cui l'insufficienza patrimoniale diviene oggettivamente percepibile dal ceto creditorio complessivamente inteso (sì che non è richiesta la prova che tutti i creditori individualmente considerati ne abbiano avuto effettiva conoscenza); e quindi con il momento in cui i terzi, con la comune diligenza dell'uomo medio, ne avrebbero potuto avere conoscenza (cfr. Cass. 22.10.2004 n. 20637). In tale direzione, secondo parte attrice, la grave crisi finanziaria sarebbe stata già conclamata e irreversibile dal 2009, in coincidenza con la delibera di distribuzione degli utili. Crisi conoscibile, sempre secondo parte attrice, da una mera analisi dei bilanci di esercizio a partire dal 2009 e all'attenzione riservata alla questione dai media locali.

Anche l'azione di responsabilità verso i creditori sociali è soggetta al termine di prescrizione quinquennale, come disposto dall'art. 2949 c.c. secondo cui "si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali, se la società è iscritta nel registro delle imprese. Nello stesso termine si prescrive l'azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori nei casi stabiliti dalla legge".

La curatela nella propria citazione ha affermato che "il 29 febbraio 2009 l'assemblea dei soci della Se.T.A. nella già conclamata situazione di crisi finanziaria causata dagli inadempimenti del comune di Nocera Inferiore, ha deliberato la distribuzione degli utili per complessivi € 1.671.375,30, disponendo così di una parte significativa del patrimonio sociale. Tale delibera appare ancora più censurabile se si considera che, in quella stessa sede, i soci, del tutto consapevoli della crisi finanziaria della società e della relativa causa, hanno nondimeno deciso di disporre la distribuzione di utili, ma di rinviare la richiesta di erogazione al momento di maggiore disponibilità finanziaria della società". Pertanto, parte attrice ritiene che tale momento di esteriorizzazione di insufficienza patrimoniale è stato accertato e percepito già all'assemblea ordinaria del 29 febbraio 2009. In questa prospettiva, pertanto, l'azione proposta dalla curatela sarebbe pertanto

prescritta. L'azione dei creditori sociali si prescrive, infatti, in cinque anni dal manifestarsi dell'insufficienza del patrimonio (art. 2949 comma 2 c.c.); si tratta di un presupposto diverso dallo stato di insolvenza, che può con esso coincidere o ad esso essere anteriore. Più nel dettaglio, recente giurisprudenza di legittimità, ricomprendendo anche l'azione esercitabile dal curatore ai sensi dell'art. 146 L.F., ha ritenuto che "l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci di una società di capitali, spettante, ai sensi dell'art. 2394 e 2407, ai creditori sociali, ed altresì esercitabile dal curatore fallimentare ex art. 146 l. fall., è soggetta a prescrizione quinquennale decorrente dal momento in cui l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti risulti da qualsiasi fatto che possa essere conosciuto, non richiedendosi, a tal fine, che se essa emerga da un bilancio approvato dall'assemblea. Ne consegue che, ove ai sindaci sia stata contestata l'omessa vigilanza sulla illegittima riduzione per esuberanza del capitale sociale, che detta insufficienza abbia cagionato, quel termine comincia a decorrere già con la relativa delibera assembleare, la quale, in ragione della sua iscrizione presso il registro delle imprese e della contestuale esecuzione da parte degli amministratori, mediante il rimborso ai soci, costituisce il fatto complessivamente idoneo a rendere noto ai terzi lo squilibrio patrimoniale della società" (Cassazione, n. 25178/2015). Nel caso de quo, secondo la prospettazione della Curatela, la conoscibilità della crisi finanziaria dell'odierna fallita è rilevabile dal verbale di assemblea del 22 dicembre 2010 nel quale alla pag. 87 si legge che l'allora società in bonis perdurava in uno stato di "pesante crisi finanziaria derivante soprattutto dal cronico ritardo dei pagamenti dei canoni convenzionali da parte del Comune di Nocera Inferiore", tutto ciò peraltro veniva certificato dal bilancio depositato relativo all'esercizio finanziario del 31 dicembre 2010.

Il deposito dei verbali di assemblea e dei bilanci presso il Registro delle Imprese ha

determinato la conoscibilità ai terzi della situazione finanziaria in cui versava l'odierna fallita. Tale tesi è altresì avvalorata dalla sentenza n. 20476/2008 della Corte di Cassazione secondo cui "ai fini dell'individuazione del momento di esteriorizzazione dell'insufficienza patrimoniale antecedente al fallimento o alla messa in liquidazione coatta amministrativa è senz'altro idoneo il bilancio di esercizio, tenuto conto della sua opponibilità erga omnes e della sua leggibilità anche per operatori non particolarmente qualificati".

Ciò posto, l'azione proposta dal Fallimento si rivela comunque destituita di fondamento nel merito.

Orbene, come è noto, l'art. 2394 c.c. disciplina l'azione spettante ai creditori della società nel caso in cui gli amministratori abbiano violato i propri obblighi relativi alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. Presupposti necessari per l'esperimento dell'azione sono: 1. l'esistenza di un pregiudizio patrimoniale per i creditori; 2. la condotta illegittima degli amministratori; 3. il nesso eziologico tra il pregiudizio patrimoniale e la condotta lamentata. L'azione proposta è conseguenza dell'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio sociale, la cui natura extracontrattuale presuppone l'assenza di un preesistente vincolo obbligatorio tra le parti ed il comportamento dell'amministratore funzionale ad una diminuzione del patrimonio sociale di tale entità da rendere lo stesso inidoneo per difetto ad assolvere la sua funzione di garanzia generica (art. 2740 c.c.) con conseguente diritto del creditore sociale ad ottenere, a titolo di risarcimento, l'equivalente che la società non è più in grado di compiere (Cass. N.10488 del 22 ottobre 1998).

Diversamente dall'azione sociale ex art. 2393 c.c. ci troviamo di fronte ad una responsabilità di natura extracontrattuale, con tutte le conseguenze che ne derivano in tema di onere probatorio.

L'attore, oltre ad allegare e provare l'inadempimento dell'amministratore, avrebbe dovuto inoltre provare l'esistenza di un danno concreto. Perché sussista responsabilità deve infatti sussistere un danno e un nesso causale diretto tra questo e la condotta di chi si assume responsabile (artt. 1218, 1223, 2043 c.c.).

Nulla di quanto dedotto sinora è dato rinvenire nell'azione promossa dalla curatela nei confronti degli ex amministratori convenuti .

Come è evidente da tutta la documentazione prodotta in giudizio, a differenza di quanto sostenuto da parte attrice, si evince che le cause della crisi aziendale che, molti anni dopo i fatti contestati, hanno prodotto il fallimento della azienda de quo, sono univocamente riconducibili ad una perdurante ed irrisolta crisi finanziaria indubitabilmente causata dalle inadempienze dei beneficiari dei servizi forniti dalla Società fallita ognuno e tutti soci della medesima società. Infatti, dalla documentazione in atti è evincibile che le difficoltà della società, all'epoca dei fatti contestati, non erano certamente di natura economica né era riscontrabile alcuna insussistenza patrimoniale a fronte del pur significativo indebitamento e dei pesanti oneri finanziari riconducibili alla necessità di ricorso al credito derivanti dal cronico inadempimento dei soci/clienti/debitori della società fallita.

Del resto, anche all'atto dell'apertura della procedura fallimentare, il netto patrimoniale della Società presentava un saldo positivo significando che, qualora i debitori/soci della società avessero prontamente adempiuto alle proprie obbligazioni la procedura avrebbe potuto chiudersi con il soddisfacimento integrale dei creditori fallimentari, come cartolarmente dimostrato dagli atti che sono stati prodotti dedotti in giudizio e dalle risultanze della CTU. Valga evidenziare che la delibera assembleare del febbraio 2009 relativa alla distribuzione degli utili di esercizio con il rinvio della erogazione, appare confermare quanto esposto .

Come noto, l'uscita della Gesenu dalla compagine Sociale di Se.T.A. è derivata dalla determinata volontà dei Soci Enti Pubblici/debitori/clienti di Se.T.A. di continuare a gestire in affidamento diretto i propri rispettivi servizi di igiene urbana; situazione non compatibile con la presenza di una società privata nella compagine azionaria. All'atto della cessione delle azioni della Gesenu pro quota agli altri soci Enti Pubblici, indubitabilmente – ed al netto della quota di utili non distribuiti – la Se.T.A. presentava un saldo patrimoniale attivo, pur perdurando la crisi finanziaria già rilevata nella citata assemblea del 2009, anche all'epoca attribuibile all'inadempimento dei soci/debitori della Società.

L'operazione venne eseguita non già per contanti – e nemmeno, come per gli altri soci, mediante compensazione di inesistenti debiti del socio Gesenu – ma mediante cessione pro soluto al valore nominale di crediti in parte inesigibili all'esito di tentativi di recupero giudiziale ad oggi largamente infruttuosi. Si deve sottolineare infatti che con delibera assembleare del 28 marzo 2011 avente ad oggetto “ liquidazione dividendi socio uscente” veniva convenuto che la somma di euro 818.973,91, quale dividendo di spettanza della società. Gesenu S.p.A., sarebbe stata pagata mediante forme di cessione del credito pro soluto. In particolare l'assemblea conveniva, a concorrenza

di tale somma, di cedere alla società Gesenu S.p.A. i seguenti crediti: a) euro 651.308,64 vantato nei confronti del Comune di San Valentino Torio come da piano di ammortamento e ricognizione del debito del 29 dicembre 2008; b) i crediti per fatture emesse e non pagate dal medesimo comune per un importo pari ad euro 71.508,35; c) i crediti per fatture emesse e non pagate vantate nei confronti del comune di cava dei Tirreni per euro 96.084,95.

In buona sostanza : - la situazione patrimoniale della società non è divenuta incapiente né all'esito della delibera di accantonamento degli utili dell'esercizio chiuso al dicembre 2009 né a causa della distribuzione di utili del maggio 2011 avvenuta mediante cessione pro soluto di un credito inesigibile a valore nominale; - • la situazione finanziaria della società – vera effettiva causa dell'insolvenza che ha determinato il fallimento - non è stata conseguentemente in alcun modo modificata dalla cessione di un credito che non aveva generato un effetto finanziario a favore del cessionario Gesenu; - anche dal punto di vista soggettivo, fermo restando che la distribuzione degli utili derivava da una delibera assembleare assunta all'unanimità - e già eseguita per tutti gli altri soci con effetti finanziari immediati – le modalità dell'operazione testimoniano della diligenza del Consiglio nel considerare la contingenza finanziaria della società.

Del resto con l'uscita del socio privato- su richiesta dei comuni azionisti- la società diveniva integralmente di proprietà pubblica e vantava crediti nei confronti dei propri azionisti tali da integrare un patrimonio netto della società ed il cui corrente pagamento avrebbe potuto garantire il superamento della contingenza finanziaria e la prosecuzione di una sana gestione economica ed industriale di Se.T.A..

Il consulente del Giudice nel proprio elaborato peritale ha accertato che l'irreversibile crisi economico-finanziaria della società è da rinvenirsi nei mesi di marzo/aprile 2012 e, quindi, in epoca successiva all'adozione degli atti contestati al convenuto. Si legge anzi che “in data 28 marzo 2011, il Consiglio di amministrazione delibera le modalità di liquidazione degli utili al socio uscente GESENU. Nell'analisi complessiva, la liquidazione degli utili operata nei confronti del socio GESENU, comporta un complessivo miglioramento dell'appeal del bilancio, in quanto si attua di fatto una compensazione tra una voce di “crediti esigibili oltre l'esercizio successivo” e un debito da estinguere entro l'esercizio successivo”. Ed ancora, “la distribuzione degli utili appare allo scrivente quale esclusivo scopo di ridurre l'esborso dei soci pubblici in fase di acquisto delle quote da parte dell'unico socio privato Gesenu S.p.A.. Infatti la mancata distribuzione degli utili avrebbe mantenuto una maggiore consistenza del patrimonio netto della Se.Ta. S.p.A. e di riflesso una maggiore valutazione della quota da cedere per la pubblicizzazione della Se.Ta.. Appare del tutto evidente che tale distribuzione di utili a fronte di pagamenti che sembrano ad oggi mai ultimati, abbia addirittura creato un danno alla Gesenu rispetto all'ipotesi per la quale non si sarebbe proceduto ad alcuna distribuzione. Conseguentemente, la censurata distribuzione, che peraltro rispondeva all'esigenza pratica di agevolare l'uscita del socio privato permettendo alla società a totale partecipazione pubblica di ricevere affidamenti diretti da parte degli Enti locali, non può in alcun modo configurare una condotta colpevole.

In definitiva, pertanto, occorre evidenziare che la delibera del 23.02.2009, con cui i soci all'unanimità (ma anche gli amministratori presenti), hanno distribuito gli utili accertati negli esercizi precedenti (e imputati

ad una riserva volontaria non più necessaria), è senz'altro legittima poiché attuata in conformità alle condizioni di cui agli artt. 2433 e 2426, comma 1, n. 5, c.c. Sotto il profilo della sua opportunità, occorre osservare, sia alla luce dell'istruttoria documentale e degli argomenti rappresentati e sia alla luce dei rilievi del ctu quanto segue: 1) in relazione alla postulata crisi finanziaria - non ancora divenuta in quel momento irreversibile né idonea a pregiudicare la capacità reddituale dell'impresa e ben lungi dal tramutarsi in crisi economica o stato di insolvenza - la distribuzione degli utili non ha interessato la riserva legale di cui all'art. 2430 c.c. alla quale, tradizionalmente, si può ricorrere nell'ipotesi di deficit finanziario senza dover ridurre il capitale sociale; 2) la distribuzione dei dividendi non ha inciso sulla solvibilità dell'impresa; - 3) è stata determinante ai fini della continuità aziendale e in relazione alle previsioni normative di cui all'art. 23 bis del D.L. n. 112/2008 conv. in L. n. 133/2008, posto che, acclarata l'indisponibilità del socio GESENU a rilevare le quote dei soci pubblici (trasformando così la Se.TA. S.p.A. in società a capitale interamente privato) ha consentito di evitare la messa in liquidazione della società favorendo l'acquisizione delle quote da parte dei soci pubblici; 4) ha giustamente compensato l'investimento del socio privato il quale attendeva dall'esercizio 2005 una remunerazione del capitale investito quale diritto insopprimibile del socio, in assenza di limiti normativi o statutari, alla percezione dei dividendi (diversamente dalla parte pubblica, cui pure sono stati distribuiti i suddetti utili, che, nell'ambiguo ruolo di socio-cliente, ha tratto anche altri vantaggi, questi certamente indebiti, consistenti nel ritardare o non provvedere affatto al pagamento dei corrispettivi per servizi resi dalla Se.TA. S.p.A.); - 5) nessun pagamento in danaro fu disposto: con la delibera del Consiglio di Amministrazione di Se.TA. S.p.A. del 28.03.2011, furono ceduti alla GESENU, in pagamento del credito da quest'ultima vantato in conseguenza della delibera distributiva del 23.02.2009, i seguenti crediti: - crediti nei confronti del Comune di San Valentino Torio per complessivi € 722.888,99 (e cioè crediti riconducibili ad un vecchio piano di rientro per complessivi € 651.308,64 oltre crediti riconducibili ad ulteriori prestazioni rese e regolarmente fatturate, ma pure insolute alla data della cessione, per € 71.580,35); - crediti nei confronti del Comune di Cava de' Tirreni per complessivi € 96.084,95.

La cessione dei crediti di cui sopra avvenne per scrittura privata autenticata nelle firme dal notaio Fabrizio Amato in data 02.05.2011. Si trattò di una cessione pro-soluto, in funzione della quale GESENU, proprio per evitare l'erogazione di liquidità, accettò di assumere il rischio d'insolvenza di uno dei peggiori pagatori di Se.TA. (il Comune di San Valentino Torio) ed anzi di acquisire un credito già oggetto di inadempimento, in quanto rinveniente da un piano di rientro addirittura del 2008, per fatture impagate risalenti sia a tale anno sia al 2007 e per di più nuovamente inadempito (il Comune di San Valentino Torio aveva pagato l'ultima rata mensile il 05.08.2010); nonché un credito di più recente formazione ma pure afflitto da evidente patologia in quanto formato da fatture relative agli anni 2008, 2009 e 2010.

Alla luce di quanto esposto appare pertanto infondato l'argomento della Curatela secondo cui Quindi non è vero che la delibera "incriminata" ha concorso ad aggravare la crisi finanziaria della GESENU ed il suo dissesto.

Con riferimento alla asserita preferenzialità del pagamento va affermato che la Curatela, avrebbe dovuto provare la sussistenza dello stato d'insolvenza della società al momento del pagamento e indicare quali posizioni sarebbero state pretermesse (posizioni che dovevano potersi rilevare

dall'analisi del passivo fallimentare, o comunque dalla documentazione a supporto della sua formazione essendo onere della Curatela quello di provare l'illegittimità del comportamento tenuto dall'organo amministrativo, quale causa di responsabilità risarcitoria, e l'entità del danno, che non può coincidere, sic et simpliciter, con la misura del pagamento effettuato, ma deve essere determinata in ragione del documento subito da uno o più dei creditori (in favore ed in rappresentanza dei quali la Curatela agisce).

La Curatela non ha fornito la prova di alcuno degli elementi indicati: non ha provato che vi fossero creditori pretermessi, non ha né indicato e documentato che vi fossero crediti liquidi ed esigibili di grado superiore a quelli dei soci per dividendi al momento del "pagamento" di questi e che tali creditori siano attualmente insinuati al passivo e destinati a rimanere insoddisfatti; non ha, consequenzialmente, indicato la misura del documento da tali altri creditori patito, in funzione del comportamento illegittimo .

Valga evidenziare quanto rappresentato dal ctu , nell'elaborato depositato , secondo cui alla data del 28 marzo 2011, ha ritenuto che la società, non versasse ancora in uno stato di irreversibile crisi economico-finanziaria”.

“In merito alla delibera di distribuzione degli utili, ritiene che la stessa Gesenu Spa ne sia stata danneggiata, in quanto avrebbe potuto incamerarne l'incasso degli utili (se non distribuiti), attraverso il pagamento da parte dei Comuni di un maggior prezzo della quota. Di fatto tale delibera agevola il Comune di Nocera Inferiore ed in quota minore quello di Cava dei Tirreni, in quanto a fronte della distribuzione di utili, saranno tenuti a pagare un minor prezzo per la quota ceduta da Gesenu Spa.

Il percorso argomentativo segnala anche il seguente significativo passaggio: “in data 28 marzo 2011, il Consiglio di amministrazione delibera le modalità di liquidazione degli utili al socio uscente GESENU. Nell'analisi complessiva, la liquidazione degli utili operata nei confronti del socio GESENU, comporta un complessivo miglioramento dell'appeal del bilancio, in quanto si attua di fatto una compensazione tra una voce di “crediti esigibili oltre l'esercizio successivo” e un debito da estinguere entro l'esercizio successivo”. La censurata distribuzione - che peraltro rispondeva all'esigenza pratica di agevolare l'uscita del socio privato permettendo alla società a totale partecipazione pubblica di ricevere affidamenti diretti da parte degli Enti locali - non può quindi, in alcun modo, configurare una condotta colpevole.

Nella relazione peritale, quindi, vengono confutati tutti i presupposti in fatto e diritto posti a fondamento delle domande di parte attrice nei confronti dei convenuti.

Anche gli argomenti svolti dalla Curatela in merito alla eterodirezione da parte del Comune di Nocera Inferiore nelle scelte gestorie della società .

Affinche' possa essere individuata una relazione di controllo societario ai sensi dell'articolo 2359, n. 3, c.c., occorre verificare la presenza di una situazione di oggettiva dipendenza gestionale - economica derivante da particolari vincoli contrattuali di una società rispetto ad un'altra; si tratta di un condizionamento oggettivo ed esterno dell'attività sociale, che sussiste indipendentemente da chi

nomina o puo' revocare gli amministratori, essendo l'attivita' economica stessa, in quanto tale, ad essere condizionata dalla relazione di controllo.

Sotto questo profilo, la relazione di controllo esterno di una societa' da parte di un'altro ente implica anche il perdurare di penetranti rapporti di influenza, tali da rappresentare la condizione di esistenza e di sopravvivenza della capacita' di impresa della societa' controllata; si tratta, in sostanza, di vincoli contrattuali di subordinazione, tali da ridurre una societa' ad un vero e proprio satellite dell'altra, anche avuto riguardo al profilo temporale. Alla luce di tali considerazioni, non sono ravvisabili gli elementi costitutivi della fattispecie di controllo esterno, che, per sua natura, a differenza del controllo interno di diritto o di fatto (qui insussistente), implica una specifica valorizzazione del profilo funzionale rispetto a quello patrimoniale (Corte di Appello Milano 22 luglio 2020 n. 1979/2020 -R.G. 341/2017, in Giurisprudenza delle Imprese).

In buona sostanza, ai sensi dell'art. 2497 c.c., sono considerate società controllate le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società, in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

“In via generale, puo' affermarsi che la specificità del controllo esterno si coglie in relazione al suo essere un controllo che non si realizza all'interno dell'assemblea (come invece avviene nel controllo interno, art. 2359 primo comma nn. 1 e 2 c.c.), sostanziandosi, invece, in una oggettiva dipendenza

economica, derivante da particolari rapporti contrattuali, di una società rispetto ad un'altra. Si tratta, dunque, di un condizionamento oggettivo ed esterno dell'attività sociale, che sussiste indipendentemente da chi nomina e puo' revocare gli amministratori, essendo l'attività economica stessa, in quanto tale, ad essere condizionata dalla relazione di controllo.

Mentre, infatti, nel controllo interno l'operato degli amministratori è indirettamente condizionato da chi ha il potere di nominarli, rinnovarli in carica o revocarli, nel controllo esterno l'operato degli amministratori è influenzato indirettamente e fattualmente da vincoli contrattuali che sono "particolari" in quanto idonei ad attribuire ad un'altra impresa poteri legittimi di condizionamento indiretto dell'operato degli amministratori della controllata esterna. A differenza del controllo interno, quello esterno deve essere effettivo.

Nella fattispecie in argomento, il controllo segue a particolari vincoli negoziali, non essendo idonea, per unanime dottrina, la sola dipendenza economica a dare luogo ad una situazione di controllo in senso giuridico. Si afferma, poi, che rilevante quale controllo esterno non è qualsiasi contratto cui consegua un'influenza dominante, ma solo quel contratto che, in virtù delle sue peculiarità - di ordine economico, ma soprattutto giuridiche anche se non necessariamente limitate alle condizioni obiettivate in clausole del contratto - lascino pronosticare la dipendenza di una società verso la sua controparte contrattuale. Quanto al novero dei contratti dai quali puo' scaturire un controllo esterno si fa tradizionalmente riferimento a contratti di somministrazione, di agenzia, di commissione, di licenza di brevetto o di know-how, soprattutto ove accompagnati da un vincolo di esclusiva, contratti la cui costituzione ed il cui perdurare rappresentano la condizione di esistenza e di sopravvivenza della capacità di impresa della società controllata (Tribunale Milano, 28 aprile 1994, il quale ha, però, precisato che non puo' essere ravvisato controllo esterno quando le società

asseritamente controllate, per la loro struttura e dimensioni, non siano state nell'impossibilità concreta di instaurare identici, analoghi, o diversi rapporti imprenditoriali con altre società licenzianti o con altri operatori nel medesimo settore; detta decisione è stata poi confermata da Cass., 27 settembre 2001, n. 12094, secondo la quale la configurabilità del controllo esterno di una società su di un'altra postula la esistenza di determinati rapporti contrattuali la cui costituzione ed il cui perdurare rappresentino la condizione di esistenza e di sopravvivenza della capacità di impresa della società controllata.

In altre parole, correttamente, la giurisprudenza tende a richiedere un rapporto derivante dai suddetti vincoli contrattuali di subordinazione tra le due società, tale da ridurre l'una ad una vera e propria società satellite dell'altra (Tribunale Roma, 11 luglio 2011; Tribunale Palermo, 3 giugno 2010), anche per il tempo successivo alla scadenza dell'accordo, vuoi in virtù di accordi stabili nella loro durata, vuoi perché garantiti da una forte penale; un rapporto l'accertamento e la valutazione del quale comporta un giudizio di fatto, insuscettibile di sindacato di legittimità.

Soltanto ove ricorrano i presupposti indicati, l'esercizio effettivo del controllo esterno, manifestandosi direttamente sulla società controllata e quindi sulla stessa gestione sociale, tramite il condizionamento dell'organo amministrativo, dà luogo con ogni probabilità anche alla fattispecie della direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 c.c. (attraverso la presunzione di cui all'art. 2497 sexies c.c.)” (Tribunale Roma -Sezione Imprese 13 giugno 2016 n. 11925).

In definitiva, quindi, la legge richiede che i rapporti contrattuali che generano il controllo esterno siano “particolari” ovvero che, sulla base di essi, la società controllata non possa autonomamente determinare le proprie scelte strategiche in ordine allo svolgimento della propria attività imprenditoriale. L'atteggiarsi dei rapporti negoziali, per integrare la fattispecie del controllo esterno, deve generare, quindi, la traslazione all'esterno della società del potere di direzione dell'attività sociale.

Orbene, nella fattispecie che ci occupa, nessuno di questi elementi è stato provato, e nemmeno allegato.

Ed, invero, con riferimento ai vincoli contrattuali, nell'ambito della copiosa documentazione versata in atti, non è ravvisabile un solo documento che faccia riferimento alla possibilità del Comune di Nocera Inferiore di dare indicazioni e correlativamente all'obbligo di Seta spa di soggiacere a tali direttive e nemmeno ricorre una eterodirezione di fatto.

Gli scarni e sporadici episodi allegati da controparte sono, di per sé, inidonei a configurare una siffatta attività di eterodirezione ma, soprattutto, gli stessi sono rimasti privi di ogni dimostrazione, pur se contestati.

Gli indizi allegati dal fallimento, non sono, infatti, indicativi, in alcun modo, dell'esistenza di direttive da parte del Comune. -In via generale, giova ricordare che la responsabilità ex art. 2497 c.c. presuppone la positiva prova dei seguenti elementi: i) la condotta, ossia l'esercizio di attività di direzione e coordinamento da parte di una società nei confronti di altra; ii) l'antigiuridicità della condotta, ovvero l'esercizio dell'attività nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui ed in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società sottoposte ad essa; iii)

l'evento-danno, ovvero il pregiudizio arrecato ai creditori; iv) il nesso di causalità tra condotta ed evento-danno. In dottrina, l'attività di direzione e coordinamento viene definita come l'esercizio di una "pluralità sistemica e costante di atti di indirizzo idonei ad incidere sulle decisioni gestorie dell'impresa, cioè sulle scelte strategiche ed operative di carattere finanziario, industriale, commerciale che attengono alla conduzione degli affari sociali". Tale attività implica una permanente e sistematica ingerenza a cura degli amministratori della capogruppo nelle scelte gestorie di carattere finanziario, industriale e commerciale della società subordinata: ciò che rileva a tal fine è che le scelte di gestione strategiche nel core business della società siano nelle mani della capogruppo.

La curatela attrice non abbia minimamente soddisfatto tali requisiti sul piano probatorio né è emerso che i consiglieri di amministrazione fossero in posizione di completa sudditanza rispetto al Comune in ragione della nomina, che abbiano costantemente e supinamente recepito le direttive e gli atti di impulso dell'ente territoriale.

Quindi, non ricorre, nella specie, alcuna eterodirezione, e, tantomeno, una eterodirezione illegittima, anche perché a) l'attività di holding consiste nell'attività, svolta in modo professionale e organizzato, di controllo e coordinamento delle società partecipate, direttamente o indirettamente, mirante a perseguire risultati economici per la holding, causalmente ricollegabili all'attività medesima, ulteriori e diversi rispetto a quelli relativi alle società coordinate e dirette, senza che sia necessaria la spendita formale del nome della holding (Corte Appello Venezia 12 marzo 2013), e il comune non è una holding; b) lo stesso fallimento SETA dice che la società era eterodiretta dal Comune di Nocera Inferiore e dal Comune di Cava de' Tirreni, sicché un'influenza dominante del convenuto deve escludersi.

Invero, la mera titolarità, in capo ad un ente, di una posizione di controllo e di conseguenti poteri di direzione nei confronti di altra società, non implica, di per sé, la responsabilità dello stesso per ogni scelta ed attività posta in essere dagli amministratori preposti alla gestione della società eterodiretta. Al contrario, la responsabilità ex art. 2497, I co., c.c. presuppone che la lesione dell'integrità del patrimonio sociale, con susseguente insufficienza dello stesso al soddisfacimento dei creditori

sociali, sia portato e conseguenza di attività e scelte poste in essere in esecuzione di direttive ascrivibili alla cd. holding ed integranti esercizio abusivo ed illegittimo dell'attività di direzione e coordinamento, in violazione dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale della società eterodiretta. Segnatamente, la società (o, in tesi, l'ente) controllante o titolare di una posizione che le consenta l'esercizio di attività di direzione e coordinamento nei confronti di altre società potrà essere chiamata a rispondere degli atti posti in essere dagli amministratori di queste ultime, a condizione che risulti che detti atti gestori, oltre ad essere orientati al perseguimento dell'interesse imprenditoriale della holding, in violazione dei principi di corretta gestione della società eterodiretta, siano, altresì, riguardabili, in concreto, come momenti di attuazione di direttive ed istruzioni impartite dalla medesima holding, sì da essere alla stessa addebitabili.

L'attività di direzione e coordinamento si distingue, perciò, dall'amministrazione di fatto della società controllata: l'ente dirigente non agisce compiendo esso stesso atti di gestione della società eterodiretta rilevanti verso i terzi e/o spendendo il nome della stessa sì da generare un effetto

di imputazione alla medesima eterodiretta dei suoi atti; l'ente dirigente, invece, influenza o determina le scelte operate dagli amministratori della società diretta, che si tradurranno in atti gestori rilevanti verso i terzi compiuti, in esecuzione delle direttive, dagli amministratori della stessa eterodiretta. In altri termini l'attività di direzione e coordinamento è un'attività atipica, che può assumere forma orale o scritta e le modalità più svariate, ed ha come soggetto attivo l'ente dirigente e come destinatari gli amministratori della società eterodiretta, sostanziandosi nella espressione di volontà della controllante in ordine ad atti gestori che dovranno essere compiuti dagli amministratori della società diretta (e poi, di conseguenza, imputati ad essa). Per tale ragione, in tanto può validamente porsi un problema di riconducibilità di una qualsivoglia azione della "parte dirigente/coordinante" verso la "parte etero-diretta/coordinata" ad una ipotesi di "mala gestio eteronoma" della prima ai danni della seconda (nel senso di cui all'art. 2497 c.c.), in quanto quella azione costituisca - per chi la "subisce"- l'effetto di una imposizione, ossia di un atto cogente. In sintesi, dunque, la fattispecie di responsabilità in contestazione presuppone la prova, a carico della parte che la invoca, della esistenza "cumulativa" non solo a) della titolarità, in capo ad una società o ad un ente, di un potere di direzione e di coordinamento nei confronti di altra società, ma anche degli ulteriori elementi quali b) la violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale della eterodiretta; c) l'agire nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui; d) la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società; d) lo stretto nesso di causalità tra la condotta di eterogestione abusiva ed il pregiudizio prospettato. In particolare, ai fini del riconoscimento della responsabilità civile di cui si discute, non è sufficiente che una qualche condotta della parte "dirigente/coordinante", posta in essere sulla base della relazione con la "eterodiretta/coordinata" ed in attuazione del potere di direzione in questione, sia stata finalizzata al perseguimento di un interesse della prima (ovvero di terzi): una siffatta condotta, infatti, non è in sé antiggiuridica. Al contrario, affinché una tale condotta si colori di antiggiuridicità è necessario che il perseguimento dell'interesse proprio o altrui della società in posizione apicale sia incompatibile con gli interessi della "eterodiretta/coordinata", sì da risultare (di conseguenza) da un lato contrario al dovere della prima di gestire con correttezza il proprio potere sulla seconda ("mala gestio" ex art. 2497 c.c.) e, dall'altro (e parimenti di conseguenza), causativo, a quest'ultima, come effetto immediato e diretto ex artt. 1223 e 2056 c.c., di un pregiudizio.

Nella fattispecie, deve rilevarsi che il fallimento della SETA S.p.A. ha svolto, al riguardo, doglianze ed addebiti oltremodo generici e ben lungi dall'individuare e provare specifiche iniziative e condotte integranti ipotesi di esercizio abusivo, da parte del Comune di Nocera Inferiore, del potere di direzione e controllo sulla SETA s.p.a, nonché il nesso eziologico tra le condotte abusive e l'incapienza del patrimonio della società eterodiretta.

La circostanza che nei verbali dei consigli di amministrazione non risultano deliberazioni recanti desiderata trasmessi dall'ente asseritamente controllante alla società pretesamente controllata e che non siano stati citati atti e/o documenti dai quali si potesse desumere l'esercizio di direzione e coordinamento da parte del Comune è sufficiente ad integrare la prova della non esistenza di direzione e coordinamento. (così, in un caso simile, Tribunale Mantova –SEz. II – 16 ottobre 2014 .).

La SETA s.p.a. in bonis, lungi dall'essere condizionata dal Comune di Nocera Inferiore, ben avrebbe potuto risolvere il contratto o chiedere giudizialmente il pagamento del corrispettivo, come

ha programmato nei vari consigli di amministrazione e come, poi, ha fatto, né il comune poteva imporre alla società appaltatrice, per la sola qualità di socio di prestare il servizio senza corrispettivo.

La curatela non ha fornito alcuno specifico riscontro in ordine al fatto che, in concreto, la pretesa condotta abusiva del convenuto abbia prodotto la lesione della integrità del patrimonio sociale della eterodiretta, richiesta dall'art. 2497 cc., essendosi limitata ad allegare l'inadempimento del Comune alle obbligazioni contratte verso la SETA spa in bonis.

In merito alle specifiche condotte addebitate al Comune, va rilevato come la curatela imputa al Comune di Nocera Inferiore di non aver pagato i notevoli importi dovuti alla società in bonis, per il servizio di igiene urbana e in tale comportamento consisterebbe l'illecita eterodirezione della SETA spa.

In contrario, si osserva che la lettura dell'art. 2497 c.c. palesa che presupposto della sua applicazione è la sussistenza di un interesse (imprenditoriale) proprio o altrui che deve essere perseguito da chi esercita l'eterodirezione abusiva.

La specifica azione prevista ex 2497, comma 1°, cc (quale inequivocabilmente proposta in questa sede) non copre affatto qualsiasi "danno" possano subire i creditori in rapporti intercorsi con società soggetta ad altrui direzione e coordinamento ma, quale peculiare forma di tutela aggiuntiva rispetto a quelle già previste dall'ordinamento, soltanto il danno subito in proprio da creditori e soci quale riflesso del danno subito dal patrimonio della società debitrice (etero diretta), essenzialmente in relazione a condotte gestorie assunte in proprio dagli amministratori di questa ma influenzate dalla controllante e dirette a perseguire interessi propri di gruppo contrastanti con quello della controllata; in tal senso esulano dall'ambito della previsione in parola (quali piuttosto rientranti nell'ambito della generale fattispecie di cui all'art. 2043 cc, indiscutibilmente estranea alle contestazioni proposte in questa sede) ipotesi di eventuale concorso del socio di controllo e/o dei suoi amministratori in eventuali condotte illecite addebitabili agli amministratori della società eterodiretta in danno diretto di propri creditori; certamente è da escludere d'altro canto la possibilità di ravvisare nell'ordinamento una qualsivoglia ipotesi di responsabilità patrimoniale in solido della società controllante nei debiti della controllata -fatta salva evidentemente l'ipotesi di concessione di formali garanzie in favore del creditore che naturalmente varrebbe piuttosto a legittimare una ordinaria azione di responsabilità contrattuale; parimenti da escludere la configurabilità di un generico obbligo del socio di controllo di sostenere finanziariamente le proprie controllate, che risulterebbe semplicemente incompatibile con il principio generale di responsabilità limitata del socio di una società di capitali - salva naturalmente, da un lato, l'eventuale esigenza di interventi propriamente "compensativi", dall'altro l'ipotesi di formali garanzie comunque prestate alla medesima controllata, ma anche in questo caso saremmo semmai in presenza della possibilità di una azione contrattuale spettante in proprio alla controllata eventualmente esperibile dai creditori, sussistendone le condizioni, secondo ordinaria azione surrogatoria" (Tribunale Milano sentenza 15 luglio 2016 n. 8934 R.G. 20985/2014, in giurisprudenza delle Imprese).

Ad ogni buon conto e fermo quanto sopra evidenziato, va rilevato che tutti i danni al patrimonio sociale, e, quindi, ai creditori, asseritamente subiti da SETA s.p.a., sono stati prodotti in data

precedente il quinquennio antecedente la notifica dell'atto introduttivo dal presente giudizio, intervenuta il 15 maggio 2017, e, pertanto, sono prescritti, ai sensi dell'art. 2947 c.c.. La responsabilità da eterodirezione è, infatti, di natura extracontrattuale, come esplicitamente affermato nella relazione illustrativa al decreto legislativo n. 6/2003. (sulla natura extracontrattuale di tale responsabilità, si cfr. anche Cass. 25 luglio 2016 n. 15346 e Cass. 7 luglio 2017 n. 16846.).

In presenza di società di fatto è irrilevante accertare se vi sia stata, o meno, spendita del nome quando si tratti di società occulta, ovvero si verta in tema di responsabilità da direzione abusiva ex articolo 2497 del Cc. Nelle società di fatto holding il problema della spendita del nome si pone al fine di stabilire la fallibilità della società di fatto in ragione della sua specifica responsabilità imprenditoriale per le obbligazioni assunte, non anche la esistenza della società medesima. Tuttavia, allorquando la società di fatto risponda ai canoni della "società occulta", non ha senso porsi il problema della spendita del nome, ai fini del riconoscimento della sua esistenza e operatività. Alla stessa conclusione deve giungersi anche quando alla base della insolvenza della società di fatto vi è un credito risarcitorio ex articolo 2497 del Cc. Infatti, chi esercita l'attività di direzione e coordinamento in modo illecito, approfittando e abusando dei poteri di direzione e eludendo per fini propri i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, risponde non di obbligazioni derivanti da un agire negoziale, in questo senso contratte direttamente (e per le quali potrebbe in astratto valere un problema di spendita del nome), ma di obbligazioni appunto risarcitorie. Trattandosi di responsabilità di tipo esclusivamente risarcitorio (extracontrattuale) per i danni arrecati dalla attività di direzione abusiva non si pone e non può porsi un problema di esteriorizzazione, non essendosi innanzi a obbligazioni volontarie” (Cass. n. 16846/2017 citata). Si cfr., negli stessi sensi, anche Tribunale Prato 8 novembre 2016 n. 1136 (in Redazione Giuffrè 2016; Cass. 11 maggio 2022 n. 14876.)

Il C.T.U. ha determinato, infatti, il momento in cui si è verificata l'irreversibile crisi economico-finanziaria della SETA-, coincidente –per l'impossibilità di ricorrere al credito- con lo stato di insolvenza, nel piano trimestre dell'anno 2012.

Di conseguenza, l'azione della curatela è irrimediabilmente prescritta, ai sensi dell'art. 2947 c.c..

In definitiva e per tutte le ragioni dedotte in giudizio, la domanda della Curatela va rigettata con condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, sezione terza civile- specializzata in materia di impresa, nella causa recante n.r.g. 14819/2017 proposta dal Fallimento della società “Servizi Ambientali e Territoriali S.p.A. in liquidazione” (in forma abbreviata Se.T.A.) in persona dei Curatori fallimentari, così provvede:

- Rigetta la domanda e condanna la Curatela del Fallimento “Servizi Ambientali e Territoriali s.p.a. al pagamento delle spese di lite nei confronti dei convenuti che si liquidano nella somma di euro 12.000,00 , di cui euro 10.000,00 per competenze e la restante parte per spese , iva e cpa come per legge

Napoli, 2.12.2022

- Il Presidente
- dr Nicola Graziano
- Il Giudice rel
- dr Livia De Gennaro